

N. 01293/2012 REG.PROV.CAU.

N. 08426/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sulla richiesta del Codacons di dare esecuzione all'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 4985 dell'11 novembre 2011 adottata nel ricorso numero di registro generale 8426 del 2011, proposto: dalla Università Cattolica del Sacro Cuore, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini, Fabrizio Abbate e Michele Damiani, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, Largo Messico n. 7;

contro

il Codacons, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Rienzi, Gino Giuliano, Marco Ramadori, Valentina Colarusso, Nicola Sanitate e Alessia Stabile, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale del Codacons in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 73; Articolo 32 - Associazione Italiana per i Diritti del Malato – Aidma - Onlus;

nei confronti di

- la Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Bologna e Rosa Maria Privitera, con domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27; - il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, la Regione Lazio, commissario ad acta DPCM 23.4.2010, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale

dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - Vullo Vincenzo nella qualità di Presidente della Commissione di Indagine Sanitaria Epid. Amm. Contagio Turbecolosi, Alma Mario Giuseppe, Girardi Enrico, Ippolito Giuseppe, Palombi Leonardo, Borgia Pietro Vitagliano Amelia, nella qualità di membri della Commissione Indagine Sanitaria Epid. Amm. Contagio Turbecolosi.

e con l'intervento di

ad adiuvandum: Costantino Costantino Romagnoli, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Gaetano Scoca e David Morganti, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello n. 55;

per la riforma dell'ordinanza cautelare del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Quater n. 3539 del 2011, concernente l'istituzione di una Commissione per l'attivazione di un'indagine sanitaria ed amministrativa all'interno del reparto di neonatologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Codacons, dell'Avvocatura Generale dello Stato e della Regione Lazio;

Vista le ordinanze di questa Sezione n. 4985 dell'11 novembre 2011 e n. 5568 del 16 dicembre 2011;

Visto il nuovo ricorso per l'esecuzione della predetta ordinanza n. 4985 dell'11 novembre 2011 presentato dal Codacons;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2012 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti gli avvocati Abbate, Damiani, Ramadori, Rienzi, Vetrò, per delega di Scoca, Privitera e l'avvocato dello Stato Di Maggio;

Vista l'ordinanza, n. 4985 dell'11 novembre 2011, con la quale questa Sezione, in parziale riforma dell'ordinanza del T.A.R. per il Lazio, Sezione III Quater, n. 3539 del 2011, ha ritenuto che "sulla base delle disposizioni contenute nelle ... Linee Guida e degli accertamenti fino ad oggi compiuti sui bambini nati nel reparto di neonatologia del Policlinico Gemelli, i test di controllo dovranno essere effettuati, su base volontaria, su tutti i bambini nati nei tre mesi antecedenti la data di nascita della bambina risultata certamente affetta da TBC e, nel caso fossero accertati ulteriori casi di positività, anche nei confronti dei bambini nati nei tre mesi precedenti l'ultimo caso di infezione eventualmente accertato estendendo l'indagine, sempre nel rispetto dei criteri dettati nelle indicate Linee Guida, al massimo fino alla data in cui l'infermiera risultata colpita dall'infezione ha preso servizio nel reparto; ... che ogni questione sollevata sulle modalità di effettuazione dei test di controllo deve ritenersi oramai superata alla luce del parere reso, in data 19 ottobre 2011, dal Consiglio Superiore di Sanità;... che i soggetti ancora interessati debbano essere informati sulla possibile effettuazione dei test di

controllo con tutte le modalità più idonee;

Vista l'ordinanza n. 5568 del 16 dicembre 2011, con la quale questa Sezione, nel respingere la richiesta del Codacons di dare esecuzione all'ordinanza cautelare n. 4985 dell'11 novembre 2011, ha affermato che, dalla nota del Dipartimento di Prevenzione della AUSL Roma E, in data 15 dicembre 2011, "si rileva l'intendimento dell'amministrazione di dare piena attuazione... a quanto disposto con l'ordinanza di questa Sezione n. 4985 dell'11 novembre 2011, fermo restando il dovere di rintracciare, con tutti i mezzi più idonei, anche i genitori dei bambini nati nel detto periodo e non ancora raggiunti, e fermo restando altresì il dovere di acquisire dai genitori che, sebbene contattati, hanno ritenuto di non dover far sottoporre i bambini ai previsti controlli, apposita dichiarazione in proposito";

Viste le note del Dipartimento di Prevenzione della AUSL Roma E, in data 2 marzo e 19 marzo 2012, dalle quali si evince che:

- solo 3 bambini, sui 99 nati nel periodo 22 – 31 dicembre 2010, non sono stati ancora rintracciati;
- per le ricerche dei genitori dei bambini non rintracciati direttamente è stato chiesto il supporto delle forze dell'ordine;
- è stato richiesto a coloro che hanno eseguito i test autonomamente di inviare copia del relativo referto;
- è stata richiesta, per gli interessati, la conferma scritta della rinuncia all'esecuzione dei controlli;

Considerato altresì che, come si rileva dagli atti:

- nessun caso ulteriore di malattia è stato accertato;
- tutti i bambini risultati positivi al test Quantiferon sono stati poi sottoposti a chemioprolifassi, al test Mantoux, nonché ad Rx toracica ed a visita clinica e che per gli stessi l'interruzione delle terapie è stata subordinata all'accertata negatività a tutti i test effettuati;
- solo pochi bambini, pur essendo risultati non positivi ai diversi accertamenti compiuti, sono risultati ancora positivi al test Quantiferon e per questo saranno sottoposti ad ulteriori controlli;

Considerato che nella precedente ordinanza n. 5568 del 16 dicembre 2011 si era anche affermato che "non risulta giustificata ... la possibile estensione dei test nei confronti dei bambini nati prima del 22 dicembre 2010, tenuto anche conto che, come emerge dagli atti, la positività accertata in alcuni bambini con il metodo Quantiferon non risulta poi confermata dagli altri accertamenti ai quali gli stessi bambini sono stati sottoposti con metodi di indagine più affidabili";

Ritenuto, sulla base di tutti gli indicati elementi, che non possa essere accolta la nuova richiesta del Codacons di dare esecuzione all'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 4985 dell'11 novembre 2011 che l'amministrazione ha in gran parte eseguito e che, per la residua parte, ha dimostrato di voler eseguire correttamente, fermo restando che qualora dovesse essere confermata, anche ai successivi test, la positività di qualcuno dei bambini ancora non negativi al Quantiferon, l'amministrazione dovrebbe procedere ad ulteriori test sui bambini nati nei tre mesi precedenti, nel rispetto dei principi richiamati nella ordinanza cautelare n. 4985 dell'11 novembre 2011;

Considerato che, alla luce di tali circostanze, non può essere accolta nemmeno la

richiesta di condanna dell'amministrazione alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 26 comma 2 del c.p.a.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge la richiesta del Codacons di esecuzione dell'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 4985 dell'11 novembre 2011.

Dispone la compensazione fra le parti della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

Vincenzo Neri, Consigliere

L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)